



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2023**



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Garda della tassa sui rifiuti, di seguito denominata TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Articolo 2

Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto all'art. 26, comma 5.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 3

Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o dagli occupanti delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Garda relativamente agli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 7

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Utenze domestiche

 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi su tre lati, posti auto scoperti;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 8

Determinazione della superficie tassabile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27/07/2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. La superficie calpestable, di cui ai commi precedenti, dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Articolo 9

Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4;

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale attese) le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Officine idrauliche - Elettricisti	30%
Ambulatori medici, dentistici, veterinari	30%
Altre attività con produzione anche di rifiuti speciali, tossici o nocivi	30%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
4. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici produttive di rifiuti speciali ed a fornire annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione di detti rifiuti, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 C.C.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, merci.

Articolo 10

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 12 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e la stessa è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Articolo 11

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 15% della quota variabile del tributo.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate al successivo art. 12, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Se il contribuente non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 12

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Articolo 13

Determinazione della tariffa del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 17 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 16. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 14

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 15

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 16

Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 17

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.
 - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 18

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Articolo 19

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf, le badanti che dimorano presso la famiglia. In tal caso, se la variazione è intervenuta nel corso dell'anno, la stessa produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente dimoranti altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio o di lavoro all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In tal caso, se la variazione è intervenuta nel corso dell'anno, la stessa produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Per tutte le altre utenze domestiche, diverse da quelle di cui al comma 1, si assume come numero di occupanti, quello di seguito indicato:
 - a) fino a 40 mq. di superficie imponibile, 1 occupante;
 - b) da 41 a 80 mq. di superficie imponibile, 2 occupanti;
 - c) da 81 a 120 mq. di superficie imponibile, 3 occupanti;
 - d) da 121 a 160 mq. di superficie imponibile, 4 occupanti;
 - e) oltre 160 mq. di superficie imponibile, 5 occupanti;
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza anagrafica o la dimora abituale in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche di cui al comma 1 è quello risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di tassazione o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o aree. Le variazioni intervenute successivamente avranno effetto a partire dall'anno seguente.

Articolo 20

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Per le utenze non domestiche cessate, ma in presenza anche di uno solo degli elementi di cui all'art. 6, comma 2, il tributo è comunque dovuto e determinato applicando alla superficie imponibile la tariffa corrispondente alla categoria "3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

Articolo 21

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).
2. Per l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) si fa di regola riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta. In quest'ultimo caso, il Comune potrà richiedere al soggetto passivo apposita dichiarazione sostitutiva, debitamente comprovata, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 22

Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è computata in giorni.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti a tributo a condizione che la dichiarazione di cessazione sia presentata nei termini previsti.
4. Per le utenze non domestiche la data di cessazione dichiarata ai fini del comma precedente, dovrà comunque coincidere e trovare riscontro in atti o informazioni risultanti presso il comune o altri enti.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
6. Le variazioni delle superfici tassabili, delle destinazioni d'uso dei locali, o altre, ad esclusione di quelle riferite al numero di occupanti di cui all'art. 19, che comportano un aumento o diminuzione del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione a condizione che la dichiarazione sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.
7. Se la dichiarazione di variazione è presentata in ritardo, la variazione produce effetti dalla data di presentazione della dichiarazione.
8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi 3-4-5.

Articolo 23

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. In caso di occupazione o detenzione di durata pari o superiore 183 giorni nel corso dello stesso anno solare è dovuta la tariffa annuale del tributo.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 24

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il tributo provinciale si applica sia alla TARI annuale sia alla TARI giornaliera.
4. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 25

Riduzione per compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che avviano il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa.
2. Per la fruizione della riduzione di cui al comma precedente, i contribuenti interessati devono presentare all'Ufficio Ecologia comunale apposita istanza che attesta l'avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo. Detta istanza è valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. La riduzione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza debitamente validata dall'Ufficio Ecologia comunale.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 26

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 300 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alle utenze domestiche, nonché alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 100 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
5. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
6. Per loro natura, le circostanze di cui al presente articolo non sono soggette ad oneri di preventiva dichiarazione.

Articolo 27

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 28

Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione (ad esempio superfici tassabili, destinazione d'uso, categoria, cambio intestatari nell'ambito della stessa famiglia o di qualsiasi grado di parentela e/o affinità) e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare e la relativa variazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata da uno dei soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

4. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione di inizio occupazione, assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
6. La dichiarazione, di inizio, variazione o cessazione, fermo restando il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la circostanza che ne determina l'obbligo, al fine di una più precisa liquidazione del tributo in sede di predisposizione degli avvisi di pagamento da parte del Comune, deve essere presentata dall'utente al Servizio Tributi entro 90 giorni solari dalla data di inizio, variazione, cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, correttamente compilate, si intendono accettate dal momento dell'avvenuta ricezione al Protocollo Comunale, mentre l'acquisizione in banca dati sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione. Ad ogni utenza sarà attribuito, informaticamente, un codice univoco che risulterà nella prima bolletta utile.
9. Per le utenze domestiche, la dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data di inizio, variazione, cessazione del possesso o della detenzione dei locali;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
10. Per le utenze non domestiche, la dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
11. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
12. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214 (TARES).
13. Gli uffici comunali, in occasione del trattamento di pratiche anagrafiche (in particolare cambio di residenza o di domicilio), urbanistiche, commerciali o altre, aventi riflessi sull'applicazione del tributo, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione di cui ai commi precedenti al Servizio Tributi nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 29

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - b) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa);
 - c) altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
 - d) utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Per la riscossione della TARI, il Comune, sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati, provvede ad inviare annualmente ai contribuenti, anche per posta semplice, un avviso di pagamento contenente i modelli di pagamento precompilati e un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti, delle relative scadenze, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 4, pertanto, qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà comunque attivarsi contattando l'Ufficio Tributi comunale per il



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

rilascio di un duplicato dello stesso. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. L'avviso di pagamento viene normalmente inviato in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano ai contribuenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4. Il versamento della TARI è di regola fissato in due rate con scadenze il 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. È fatta comunque salva la facoltà di stabilire diverse rateazioni e scadenze in sede di approvazione annuale delle tariffe.
5. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate eventualmente scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
6. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 49 centesimi. Non si procede al versamento per somme inferiori a € 12,00 per anno del tributo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 30

Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 31

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 29:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente Territorialmente Competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal "Regolamento generale delle entrate comunali" per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza ordinaria del termine di pagamento.

Articolo 32

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 33

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio tributi, nelle forme che saranno ritenute più opportune e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa incidere nell'applicazione del tributo (es. variazioni anagrafiche relative alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente, provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree, provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti, ecc.).
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni anno del tributo, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo stesso.

Articolo 34

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o parziale versamento dell'avviso di pagamento di cui all'art. 29 alle prescritte scadenze, il Comune notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, è irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dall'art. 1, comma 685 della L. 147/2013.
5. Per tutto quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Gli interessi sono applicati secondo le specifiche disposizioni contenute nel vigente "Regolamento generale delle entrate comunali".

Articolo 35

Rimborsi e compensazioni

1. In materia di rimborsi e compensazioni, si rimanda alle specifiche disposizioni contenute nel vigente "Regolamento generale delle entrate comunali".

Articolo 36

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

Articolo 37

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 38

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

ALLEGATO A)

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club